

# **BStGer BV.2020.33A vom 19. Oktober 2020**

Bundesstrafgericht, 2020-10-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BV.2020.33A](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BV.2020.33A)

FR: TPF BV.2020.33A du 19 octobre 2020

IT: TPF BV.2020.33A del 19 ottobre 2020

## **Regeste**

Accesso agli atti (art. 25 cpv. 3 DPA).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

LIP).

#### **E. 1.1**

Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull'imposta preventiva è pure applicabile la DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell'inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LIFD e art. 67 cpv.

#### **E. 1.2**

Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l'art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell'amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest'ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

- 4 -

#### **E. 1.3**

La Corte dei reclami penali è competente per statuire sul gravame interposto tempestivamente dalle reclamanti. Le altre condizioni d'ammissibilità del reclamo verranno esaminate nell'ambito della decisione che metterà fine alla presente procedura. A questo stadio, occorre pronunciarsi in via incidentale sulla richiesta formulata dalle reclamanti di accedere agli allegati da A a E alle osservazioni dell'AFC del 26 agosto 2020.

## **E. 2**

Con le proprie osservazioni del 26 agosto 2020 l'AFC ha presentato diversi allegati, tra i quali dei documenti confidenziali (allegati da A a E). Essa ha specificato che tali documenti avrebbero potuto essere visionati unicamente dalla Corte dei reclami penali conformemente all'art. 25 cpv. 3 DPA, ad esclusione quindi delle reclamanti (v. act. 2, pag. 3).

### **E. 2.1**

Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente (art. 25 cpv. 3 DPA). La Corte dei reclami penali non considera il semplice interesse dell'amministrazione al mantenimento del segreto su determinate informazioni alla stregua di un importante interesse pubblico. La valutazione dell'importanza dell'interesse in gioco non è fissata dall'amministrazione, ma dall'istanza giudiziaria di controllo. La formulazione di cui all'art. 25 cpv. 3 DPA è imperativa. La Corte dei reclami penali nega l'accesso agli atti alla persona interessata solo quando la fattispecie corrisponde alle condizioni poste dalla normativa legale (decisione del Tribunale penale federale BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.2; LEONOVA, Commentario basilese, 2020, n. 17 e seg. ad art. 25 DPA; HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], 1998, pag. 74 con riferimenti).

Secondo la prassi della Corte dei reclami penali, gli atti che non possono essere visionati da una parte ma su cui l'amministrazione intende fondarsi devono essere trasmessi al tribunale unitamente ad un riassunto del contenuto dei medesimi, così che la parte interessata abbia la possibilità di prendere posizione al riguardo (decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5 con riferimenti; LEONOVA, op. cit., n. 19 ad art. 25 DPA).

### **E. 2.2**

Chiedendo di limitare l'uso dei documenti confidenziali alla sola Corte dei reclami penali, l'AFC mira a salvaguardare il segreto d'inchiesta e il segreto fiscale nei confronti degli imputati (v. act. 2, pag. 3). Il generico riferimento al rischio di intralcio dell'inchiesta penale fiscale non è tuttavia sufficiente a giustificare una limitazione dei diritti dei reclamanti all'accesso agli atti giusta l'art. 25 cpv. 3 DPA. La Corte dei reclami penali riconosce invece nel segreto fiscale (v. art. 110 LFID oppure art. 37 LIP) importanti interessi privati di terzi, che potrebbero giustificare una limitazione

- 5 -

del diritto di accesso a documentazione fiscale (v. decisioni del Tribunale penale federale BV.2018.11 del 5 dicembre 2018 consid. 3; BV.2018.9 e BV.2018.10 del 13 settembre 2018 consid. 4.4; BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5; LEONOVA, op. cit., n. 18 ad art. 25 DPA).

### **E. 2.3**

Nelle sue osservazioni del 26 agosto 2020, l'AFC ha sostanzialmente sospetti di reato a carico degli indagati facendo anche riferimento ai documenti confidenziali. Invitata a prendere posizione sulla richiesta d'accesso integrale delle reclamanti ai documenti confidenziali, la predetta autorità ha ribadito la sua posizione, ossia che, nella misura in cui i documenti in questione riguardano gli indagati e non le reclamanti, considerate terzi e non parti alla procedura, l'accesso agli allegati A, B, C ed E deve essere negato, in quanto lesivo dei

segreti fiscale e d'inchiesta (v. act. 9, pag. 1 e seg.). Per quanto attiene all'allegato D, nella misura in cui contenente anche informazioni riguardanti A. SA, esso può essere messo a disposizione delle reclamanti nella versione parzialmente oscurata trasmessa dall'AFC (v. act. 9.1).

Ora, a parte l'allegato E, il cui contenuto è stato sufficientemente descritto dall'AFC (v. act. 2, pag. 6), e l'allegato D, che è stato messo a disposizione delle reclamanti in versione anonimizzata, ma che permette di comprenderne l'essenza, gli altri documenti, ossia gli allegati A, B e C non sono stati riassunti, o lo sono stati in maniera insufficiente e non conforme alle esigenze fissate dalla giurisprudenza (v. supra consid. 2.1), ciò che non ha permesso alle reclamanti di esercitare correttamente il loro diritto di essere sentite. Con la loro replica del 30 settembre 2020, le insorgenti hanno tuttavia inoltrato una dichiarazione del 29 settembre 2020, con la quale G. ha affermato di essere l'unico azionista delle reclamanti e di non avere "nulla in contrario a che documentazione fiscale sua personale sia resa nota alle due società e, viceversa che documentazione riservata delle due società sia messa a sua personale conoscenza. D'altronde, l'inchiesta avviata nei suoi confronti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni si riferisce tra l'altro anche ad asserite irregolarità (qui recisamente contestate) nella gestione contabile di dette Aziende" (act. 13.1).

#### **E. 2.4**

Visto quanto precede e che gli allegati A (Rapporto d'inchiesta speciale del 10 dicembre 2019 secondo gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti di G. e D (Lettera d'informazione del 25 giugno 2015 sul sequestro dei beni patrimoniali di G. con allegata la decisione di sequestro del 17 marzo 2015 nei confronti di G.) riguardano esclusivamente G., contrariamente agli allegati B e C, che toccano anche altre persone indagate, questa Corte, tenuto anche conto del generico riferimento dell'AFC al segreto istruttorio e del fatto che le inchieste sono ormai concluse (v. act. 2, pag. 2), decide di mettere a disposizione delle reclamanti gli allegati A e D. L'allegato E, per il quale la summenzionata prassi di questa Corte è stata rispet-

- 6 -

tata, è messo agli atti della presente procedura, ma non a disposizione delle reclamanti. Gli allegati B e C, per i quali detta prassi non è stata ossequiata, non sono ammessi nell'incarto e vanno quindi restituiti all'AFC.

#### **E. 2.5**

In definitiva, la richiesta dell'AFC di non mettere a disposizione delle reclamanti gli allegati da A a E è parzialmente accolta ai sensi del precedente considerando.

#### **E. 3**

Le spese della presente decisione seguono quelle della procedura principale.

- 7 -